



Alle segreterie regionali SPI CGIL  
Alle segreterie territoriali SPI CGIL  
att.ne responsabili previdenza

**Loro sedi**

con preghiera di diffusione a tutte le leghe

Roma, 25 novembre 2014

Dip. Previdenza

Circ. n. CB/570/mr

Oggetto: **perequazione delle pensioni nel 2015**

Care compagne e cari compagni,

nella legge di stabilità di quest'anno non è previsto alcun provvedimento riguardante il meccanismo di rivalutazione delle pensioni. Pertanto anche per il 2015 come per il 2014 l'adeguamento delle pensioni al costo vita seguirà la normativa stabilita con l'art. 1, comma 483, della L 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Con la legge di stabilità per il 2014 la perequazione automatica ha ripreso ad operare, dopo il blocco 2012-2013, per tutte le pensioni, sia pure in forma ridotta e con modalità diverse dal passato. Va ricordato infatti, che la stessa legge di stabilità per il 2014 ha sospeso per tre anni il sistema di rivalutazione differenziato per fasce d'importo all'interno della stessa pensione, sostituendolo con un nuovo sistema che applica la perequazione all'intera pensione riducendola a seconda dell'importo. In questo modo si verifica un impoverimento progressivo e programmato delle pensioni che hanno un importo superiore a 3 volte il trattamento minimo.

Secondo la legge citata, nel triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta:

- a) interamente, ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo;
- b) al 95% del valore dell'aliquota di aumento, alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo;
- c) al 75%, alle pensioni di importo complessivo compreso fra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- d) al 50%, alle pensioni di importo complessivo fra cinque e sei volte il trattamento minimo;
- e) al 45% (40% nel solo 2014) alle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo. Per il solo 2014 l'aumento è stato calcolato soltanto sulla quota di pensione entro il limite di sei volte il trattamento minimo. **Pertanto, dal 2015, le pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo riceveranno l'adeguamento al 45% dell'aliquota di perequazione calcolato sull'intero importo della pensione.**

### **Il decreto ministeriale e la legge di stabilità**

A tutt'oggi ancora non è stato pubblicato il decreto che stabilisce il valore presuntivo della variazione dell'indice dei prezzi nel 2014 rispetto al 2013. I nostri calcoli però, confermati dall'Istat, ci indicano lo 0,3% come aliquota di perequazione da attribuire alle pensioni in via provvisoria nel 2015.

Sulla base dell'aliquota di perequazione, e sul nuovo sistema di applicazione deciso dalla legge di stabilità dell'anno scorso, le pensioni di importo lordo mensile fino a 1.502,64 euro avranno un aumento pari allo 0,3% (aliquota al 100%) del loro importo, quelle fra 1.502,65 e 2.003,52 euro un aumento pari allo 0,285% (aliquota al 95%) del loro importo, quelle fra 2.003,53 e 2.504,40 euro un aumento pari allo 0,225% (aliquota al 75%) del loro importo, quelle fra 2.504,41 e 3.005,28 euro un aumento pari allo 0,150% (aliquota al 50%) mentre quelle di importo superiore a 3.005,29 euro riceveranno un aumento pari allo 0,135% (aliquota al 45%).

<b>CALCOLO PEREQUAZIONE PER IL 2015 SU IMPORTO MENSILE PENSIONE 2014</b>						
aliquote definitive presuntive						
scaglioni				Aliquota	quote massime	
limiti			importo		scaglioni	
	TM anno precedente =	500,88		da applicare	perequati	
Da €	1,00	a €	1.502,64	1.502,64	0,300	1.507,15
Da €	1.502,65	a €	2.003,52	500,88	0,285	2.009,23
Da €	2.003,53	a €	2.504,40	500,87	0,225	2.510,03
Da €	2.504,41	a €	3.005,28	500,87	0,150	3.009,79
Da €	3.005,29	in poi			0,135	

L'Inps, con la circolare n. 20 del 6 febbraio 2014, ha comunicato che il valore definitivo della variazione dello stesso indice nel 2013 rispetto al 2012, valevole per l'aumento delle pensioni nell'anno 2014, è risultato pari al 1,1%, anziché all'1,2%.

Infine va ricordato che l'anno scorso l'Inps, nell'esigenza di dare il via al rinnovo dei mandati di pagamento, ha applicato alla rata di pensione in pagamento nel mese di gennaio 2014 la normativa sulla perequazione nella versione del DdL 1.120 approvata dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, attribuendo il 90% dell'aliquota anziché il 95% al secondo gruppo di pensioni e il 50% anziché il 40% a quelle nell'ultimo gruppo.

Con la mensilità di gennaio 2015, in un'unica soluzione, l'Inps provvederà ad effettuare i conguagli necessari:

- 1) recupererà lo 0,1% corrisposto in più nel corso del 2014 da tutte le pensioni (la trattenuta sarà pari a € 6,50 per le pensioni al minimo);
- 2) attribuirà la percentuale di aliquota pari al 95%, anziché il 90%, alle pensioni tra tre e quattro volte il minimo.
- 3) attribuirà la percentuale di aliquota pari al 0,40%, anziché lo 0,50%, alle pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Per effetto dei conguagli solo la rata di gennaio sarà per tutte le pensioni inferiore rispetto a quella di dicembre

A titolo di esempio, per le pensioni fra tre e quattro volte il minimo:

pensione in pagamento a dicembre 2013 nell'importo lordo di 1.600 euro

a gennaio 2014 è stata rivaluta dell'1,080% (aliquota applicata: il 90% di 1,2) = 1.617,28 -

anziché dell'1,045 ( aliquota che andava applicata: 95% di 1,1) = 1.616,72=

differenza mensile = 0,56

corrispondenti a euro 7,28 annui che dovrà restituire a gennaio 2015.

**Quindi la pensione a gennaio 2015** sarà: 1.616,72 + perequazione 2015 (aliquota di perequazione il 95% di 0,3% ) = 1.621,33 – 7,28 = 1.614,04; dal mese seguente, la pensione verrà posta in pagamento nel pieno importo perequato: 1.621,33.

In allegato un opuscolo che raccoglie gli importi al 2015 di tutti i trattamenti assistenziali e delle prestazioni collegate al reddito, con relativi limiti individuali e coniugali.

P dipartimento Previdenza

Cristina Bolzani

p la Segreteria Nazionale

Sergio Perino

## **Le pensioni da lavoro**

### ***Integrazione al minimo***

Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate fino a concorrenza del trattamento minimo, quando il loro importo a calcolo è inferiore. Fanno eccezione le pensioni supplementari, attribuite a titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione non sufficiente a generare una pensione autonoma, che non possono essere integrate, e gli assegni di invalidità, che possono essere integrati ma entro determinati limiti.

Le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non hanno l'integrazione al minimo; tuttavia, in questi casi, ai titolari di pensione di importo inferiore al minimo è attribuibile una quota di assegno sociale a condizioni agevolate.

Ai fini del controllo delle condizioni reddituali si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all'IRPEF, esclusi:

- l'importo della pensione da integrare
- il reddito della casa d'abitazione
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- solo per le pensioni con decorrenza dal 1/2/94 in poi, i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per le pensioni con decorrenza fino al 31 gennaio 1994 si considerano solo i redditi del titolare, anche se è coniugato. Per le pensioni che sono nate dopo quella data, prima si considerano i redditi del titolare in rapporto al limite individuale e poi, se il titolare è coniugato e non ha superato il limite individuale, si considera il totale dei redditi della coppia in relazione al limite coniugale.

I redditi da confrontare con il limite vigente sono quelli conseguiti nello stesso anno in cui l'integrazione al minimo viene concessa per la prima volta. Per la verifica del diritto all'integrazione al minimo in ciascuno degli anni successivi, i redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno precedente, se si tratta di redditi diversi da altre pensioni o quelli conseguiti nell'anno stesso, se si tratta di altre pensioni.

### ***Maggiorazione sociale e suo incremento***

I titolari di pensione di importo basso, sprovvisti di altri redditi, hanno diritto ad una maggiorazione sociale, d'importo crescente con l'età. L'incremento della maggiorazione spetta in misura minore a chi ha diritto alla somma aggiuntiva.

Per verificare il diritto alla maggiorazione si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti dal pensionato e dal coniuge, sia assoggettabili all'Irpef sia esenti, esclusi quello della casa di abitazione, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili, con le stesse modalità previste per l'integrazione al minimo.

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2015		
IMPORTO		
età	mensile	annuo
-	€ 502,39	€ 6.531,07
<b>pensione al minimo con maggiorazione</b>		
60	€ 528,22	€ 6.866,86
65	€ 585,03	€ 7.605,39
70	€ 626,83	€ 8.148,79
70*	€ 638,83	€ 8.304,79

\* per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2015				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE				
	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali l'integrazione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
pensioni nate prima del 1994	€ 6.531,07	€ -	€ 13.062,14	€ -
pensioni nate nel 1994	€ 6.531,07	€ 26.124,28	€ 13.062,14	€ 32.655,35
pensioni nate dopo il 1994	€ 6.531,07	€ 19.593,21	€ 13.062,14	€ 26.124,28

#### **Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo**

Alle pensioni al minimo o d'importo leggermente superiore che non hanno diritto alla maggiorazione può spettare un importo aggiuntivo di 154,94 euro sulla 13° mensilità, a determinate condizioni di reddito, sia personale che coniugale. Si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all'Irpef, come per l'integrazione al minimo.

L'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2015			
(sulla tredicesima mensilità di pensione)			
IMPORTO E CONDIZIONI PER IL DIRITTO			
misura intera dell'importo aggiuntivo	mensile		annua
	£ (23.077)		£ 300.000
	€ (11,92)		€ 154,94
anno	condizioni	importi mensili	importi annui
2013	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 502,39	€ 6.531,07
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta	€ 514,31	€ 6.686,01
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 9.796,61
- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.593,21	

### **Somma aggiuntiva (la quattordicesima dei pensionati)**

Grazie all'accordo sindacati – Governo sul welfare del 2007, anche i pensionati hanno la loro quattordicesima. Si tratta di una somma attribuita alle pensioni più basse, cioè a quelle che non superano l'importo di una volta e mezza il minimo.

L'importo della somma è maggiore quanti più contributi sono stati versati e quanto maggiore è stato il loro importo. La quattordicesima non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.

La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall'Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere e i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

<b>LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2015</b>			
<b>(quattordicesima mensilità di pensione)</b>			
<b>fascia di anzianità contributiva o di servizio</b>			<b>IMPORTO</b>
per pensione diretta principale proveniente da:			<b>netto</b>
<i>- lavoro dipendente privato (in settimane)</i>			<b>(in euro)</b>
1° fascia	da	1 a 780	336,00
2° fascia	da	781 a 1.300	420,00
3° fascia	da	1.301 in poi	504,00
<i>- lavoro dipendente pubblico (in mesi)</i>			
1° fascia	da	1 a 180	336,00
2° fascia	da	181 a 300	420,00
3° fascia	da	301 in poi	504,00
<i>- lavoro autonomo (in mesi)</i>			
1° fascia	da	1 a 216	336,00
2° fascia	da	217 a 336	420,00
3° fascia	da	337 in poi	504,00

<b>LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2015</b>				
<b>(quattordicesima mensilità di pensione)</b>				
<b>LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO</b>				
limite personale annuo				
	entro il quale la somma spetta in misura intera		oltre il quale la somma non spetta	
1° fascia	€	9.796,61	€	10.132,61
2° fascia	€		€	10.216,61
3° fascia	€		€	10.300,61

### **Riduzione della pensione ai superstiti e dell'assegno di invalidità**

La pensione ai superstiti in pagamento ad una persona che possiede altri redditi può essere ridotta fino alla metà. I redditi che possono provocare la riduzione sono tutti quelli assoggettati all'Irpef, con esclusione del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e dell'importo della stessa pensione ai superstiti nonché quello di altre pensioni ai superstiti di cui sia eventualmente titolare il soggetto.

<b>RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI NEL 2015</b>	
ammontare dei redditi diversi da pensione ai superstiti	percentuale di riduzione della pensione
fino a euro 19.593,21 (TM x 39)	Nessuna
da euro 19.593,22 a euro 26.124,28 (TM x 52)	25 per cento
da euro 26.124,29 a euro 32.655,35 (TM x 65)	40 per cento
da euro 32.655,36 in poi	50 per cento

Anche l'assegno d'invalidità può essere ridotto fino alla metà, in presenza di reddito da lavoro, dipendente o autonomo.

<b>RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO D'INVALIDITA' IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI NEL 2015</b>	
ammontare dei redditi da lavoro	percentuale di riduzione dell'assegno
fino a euro 26.124,28 (TM x 52)	Nessuna
da euro 26.124,29 a euro 32.655,35 (TM x 65)	25 per cento
da euro 32.655,36 in poi	50 per cento

In ambedue i casi si applica una norma di salvaguardia per evitare che chi superi di poco un limite di fascia reddituale possa vedersi penalizzato in misura maggiore di quanto supera il limite.

N.B. Anche se tutte le tabelle contenute in questo opuscolo sono soggette a modifica l'anno prossimo, nel caso in cui il valore definitivo della aliquota di perequazione si discosti da quello presuntivo, solo per le tabelle riguardanti la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità l'eventuale modifica avverrà presumibilmente intorno alla metà del mese di febbraio 2015. Infatti, è consuetudine dell'INPS modificare queste due tabelle nel momento in cui sarà resa nota l'aliquota definitiva e mettere immediatamente in applicazione le nuove.

## I trattamenti sociali

### Pensione sociale

Per il diritto alla pensione sociale si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef, esclusi quello della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l'INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità". In particolari condizioni di reddito alla pensione sociale può aggiungersi un aumento di importo variabile a seconda dell'età.

LA PENSIONE SOCIALE NEL 2015			
IMPORTO			
età	mensile		annuo
da 65	€	369,63	€ 4.805,19
pensione sociale con aumento			
70	€	638,83	€ 8.304,79

LA PENSIONE SOCIALE NEL 2015			
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO			
entro il quale la pensione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali la pensione non spetta	
limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
€ 0	€ 11.751,29	€ 4.805,19	€ 16.556,48

### Assegno sociale

L'assegno sociale è un sussidio economico fornito dallo Stato ai cittadini anziani che versano in condizioni economiche disagiate, residenti in Italia e con un'anzianità di residenza continuativa, in Italia o in altro Paese dell'Unione europea, di almeno 10 anni. In presenza di redditi, l'assegno sociale può essere corrisposto in misura parziale. In caso di titolare coniugato, il limite di reddito di riferimento è esclusivamente quello coniugale. Si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e 1/3 della pensione liquidata col sistema contributivo. In particolari condizioni di reddito all'assegno sociale può aggiungersi una maggiorazione di importo variabile in base all'età. In caso di ricovero gratuito in struttura pubblica, l'importo dell'assegno può essere ridotto fino alla metà.

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2015			L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2015		
IMPORTO			LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO		
età	mensile	annuo	Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta		Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta
65	€ 448,52	€ 5.830,76	€	5.830,76	€ 11.661,52
assegno sociale con maggiorazione					
65	€ 461,44	€ 5.998,72			
70	€ 638,83	€ 8.304,79			

## I trattamenti economici per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti

### *Pensione di inabilità, assegno di assistenza, pensione non reversibile*

I mutilati e gli invalidi, i ciechi e i sordomuti (esclusi quelli che hanno diritto a pensioni di guerra o per causa di lavoro) possono ottenere un sussidio dallo Stato.

Riceve il sussidio chi non supera un determinato limite di reddito personale: il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'Irpef.

A 65 anni, il sussidio ai sordomuti e agli invalidi civili (totali e parziali) cessa di essere corrisposto ed in suo luogo viene liquidato un trattamento di importo maggiore, alle stesse condizioni di reddito, denominato "assegno sociale sostitutivo".

In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione di importo variabile in base all'età. L'incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali.

LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NEL 2015 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO					
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO limite individuale
	€	mensile	€	annuo	
18	€	279,75	€	3.636,75	€ 16.522,23
65	€	365,25	€	4.748,25	€ 16.522,23
<b>con maggiorazione</b>					
18	€	290,08	€	3.771,04	
60	€	638,83	€	8.304,79	

LA PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI NEL 2015					
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO limite individuale
	€	mensile	€	annuo	
18	€	302,53	€	3.932,89	€ 16.522,23
<b>con maggiorazione</b>					
18	€	312,86	€	4.067,18	
60	€	638,83	€	8.304,79	

L'ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI NEL 2015 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO					
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO limite individuale
	€	mensile	€	annuo	
18	€	279,75	€	3.636,75	€ 4.805,19
65	€	365,25	€	4.748,25	€ 5.830,76
<b>con maggiorazione</b>					
18	€	290,08	€	3.771,04	
65		461,44		5.998,72	
70	€	638,83	€	8.304,79	

### **Indennità di accompagnamento e simili**

Le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, hanno diritto anche a provvidenze economiche chiamate indennità.

Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che non possono camminare o che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti.

Sono corrisposte per 12 mesi all'anno e non sono condizionate dal reddito del disabile.

A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

<b>LE INDENNITA' NEL 2015</b>		
	<b>IMPORTO</b>	
	mensile	annuo (12 mensilità)
- di accompagnamento (invalidi civili totali)	€ 508,55	€ 6.102,60
- di accompagnamento (ciechi assoluti)	€ 880,70	€ 10.568,40
- speciale (ciechi parziali "ventesimisti")	€ 203,09	€ 2.437,09
- di comunicazione (sordomuti)	€ 253,26	€ 3.039,12

**Importi e limiti di reddito vigenti nel**
**2015**

pensioni e limiti di reddito 0,3% - limiti di reddito

(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e suscettibili di conguaglio)

prestazione			titolare			importo	
categoria	denominazione	specifica	denominazione	specifico	età minima	mensile	
pensioni da lavoro	Integrazione al trattamento minimo	decorrenza < 1994				fino a	
		decorrenza = 1994				fino a	
		decorrenza > 1994				fino a	
		assegno invalidità					
	Maggiorazione sociale della pensione					60	
						65	
						75	
	Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo						
	Somma aggiuntiva (quattordicesima)				1° fascia	64	
					2° fascia	64	
				3° fascia	64		
Pensione d'invalidità (sospensione)	decorrenza < 7/84						
Assegno d'invalidità (riduzione)		pensionati lavoratori				nessuna riduzione riduzione al 75 riduzione al 50	
Pensione ai superstiti (riduzione)		pensionati con altri redditi				nessuna riduzione riduzione al 75 riduzione al 60 riduzione al 50	
trattamenti assistenziali	Pensione sociale					65	
	Aumento della pensione sociale					75	
	Assegno sociale					65	
	Maggiorazione dell'assegno sociale					65	
trattamenti d'invalidità civile	Pensione d'inabilità		mutilati	totali		18	
	Assegno mensile di assistenza		e invalidi civili	parziali		18	
	Assegno di assistenza		sordomuti			18	
	Pensione non reversibile		ciechi civili	assoluti non ricoverati		18	
	Assegno a vita			assoluti ricoverati e parziali ventesimisti		18	
	Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile			parziali decimisti		18	
	Pensione sociale sostitutiva		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali		65	
	Aumenti L. 448/98 e 488/99 (€ 118.000)			parziali		65	
	Assegno sociale sostitutivo		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali		65	
	Aumenti L. 448/98 e 488/99 (€ 118.000)			parziali		65	
	Aumento L. 448/98 (€ 100.000)		ciechi civili	assoluti non ricoverati		65	
	Aumento L. 448/98 (€ 100.000)			assoluti ricoverati e parziali ventesimisti		65	
	Incremento di tutte le maggiorazioni			ciechi civili nati dal 1931 in poi		65	
	indennità al solo titolo della minorazione	Indennità di comunicazione		sordomuti			60/70
Indennità speciale		ciechi	parziali ventesimisti				
Indennità di accompagnamento			assoluti ricoverati				
			assoluti non ricoverati				
		mutilati e invalidi civili		totali			